

TRIBUNALE NAPOLI

28 OTTOBRE 1989

PRESIDENTE: LEPRE

ESTENSORE: GUGLIELMO

PARTI: ROSSI, VITTOZZI ET AL.

(Avv. Montefusco)

SARACENI

(Avv. Ramadori)

EDIME S.P.A.

(Avv. De Tilla)

**Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Liquidazione • Criteri •
Fattispecie.**

Ai fini della valutazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione occorre tener conto a) della gravità del fatto, desumibile dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria; b) della estensione della diffamazione, che dipende dalla « tiratura » del giornale e dalla sua diffusione sul territorio nazionale; c) della qualità delle persone offese e delle funzioni pubbliche dalle stesse svolte; d) il particolare momento storico in cui il fatto è avvenuto (nel caso di specie a sei magistrati accusati di legami con organizzazioni eversive sono stati liquidati circa 85 milioni a testa).

In data 5 febbraio 1980 Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele, Misiani Francesco e Saraceni Luigi, magistrati in servizio presso uffici giudiziari di Roma, presentavano querela per diffamazione nei confronti dell'autore di un articolo apparso sul quotidiano « Il Mattino » di Napoli del 12 gennaio 1980 a firma di Giorgio Rame, nonché nei confronti del direttore responsabile del giornale.

L'articolo, pubblicato in prima pagina con il titolo: « Clamorosa interpel-

lanza di 23 dc: contatti fra i giudici ed i brigatisti », faceva riferimento ad una interpellanza del senatore Claudio Vitalone e di altri esponenti politici democristiani al Ministro di Grazia e Giustizia. In esso, tra l'altro, si affermava che vi sarebbe stata « la prova di uno stretto collegamento operativo tra esponenti del "partito armato" e alcuni magistrati » e che i magistrati in questione si sarebbero resi « più volte protagonisti di incredibili attacchi contro colleghi alle prese con inchieste sul terrorismo ».

Paglia Guido, autore dell'articolo sotto lo pseudonimo di « Giorgio Rame », e Ciuni Roberto, direttore responsabile del quotidiano, venivano tratti a giudizio direttissimo avanti al Tribunale di Napoli per il reato di diffamazione e, con sentenza del 15 ottobre 1982, il Paglia veniva dichiarato colpevole e condannato, oltre che a congrua pena, peraltro condonata ai sensi del d.P.R. n. 744 del 1981, anche al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) in favore delle parti offese, costituitesi nel giudizio, mentre il Ciuni veniva prosciolto per l'intervenuta amnistia.

La sentenza, appellata dal Paglia Guido, veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli in data 27 giugno 1984 e la Corte di Cassazione rigettava l'ulteriore impugnativa il 22 ottobre 1985.

Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele e Misiani Francesco, con atto di citazione notificato il 17 e 18 dicembre 1985, e Saraceni Luigi, con atto di citazione notificato il 3 marzo 1986, hanno convenuto in

* La decisione costituisce una delle vertenze nel grappolo di cause promosse dai magistrati accusati di aver sovvenzionato « Radio Onda Rossa » in una interpellanza del Sen. Vitalone (v. ad es. Trib. Roma 6 novembre 1986, in questa Rivista, 1987, 605).

Utilizzando il rapporto risarcimento/lettori (su cui v. le tabelle in V. ZENO-ZENOVICH, *Il danno alla reputazione: proposte per una uniforme liquidazione*, in questa Rivista, 1989, 829) risulta che la somma liquidata (incisa in dispositivo in L. 50 milioni, ma che va debitamente maggiorata degli interessi legali fatti decorrere dal fatto-reato, anziché dalla decisione, per un risultato di circa 85 milioni) equivale a circa 150 lire a lettore (« Il Mattino » nel 1980 diffondeva 111.000 copie che moltiplicate per l'indice presuntivo di cinque lettori per copia porta ad un pubblico di circa 555.000 persone).

Confermando la alta valutazione della reputazione del magistrato, il rapporto risarcimento/lettori è fra le 7 e le 25 volte superiore a quello risultante dalla decisione pubblicata *retro*, p. 144.

giudizio Paglia Guido, nonché la Edi.me - Edizioni Meridionali S.p.A., editrice del giornale « Il Mattino », per ottenere il risarcimento dei danni per la patita diffamazione.

La Edi.me si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Le cause, riunite con ordinanza del G.I. in data 3 febbraio 1987, sono passate in decisione all'udienza collegiale del 27 settembre 1989, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va dichiarata preliminarmente la contumacia del Paglia Guido, non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.

Si osserva poi che la sentenza che accertò la colpevolezza del Paglia Guido in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa fa stato in questa sede tra gli attori e il predetto convenuto quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità, alla responsabilità del condannato (art. 27 cod. proc. pen.).

In base al principio affermato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 99 del 27 giugno 1973, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 27 cod. proc. pen., la sentenza non ha invece efficacia vincolante nei confronti della convenuta Edi.me, rimasta estranea al giudizio penale perché non posta in grado di parteciparvi. Peraltro, la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa non appare seriamente contestabile nel caso di specie, alla stregua delle convincenti argomentazioni dei giudici penali, né la S.p.A. Edi.me del resto l'ha mai contestata, essendosi invece limitata ad eccepire la genericità della domanda e, nel merito, l'insussistenza dei lamentati danni.

È il caso di ribadire comunque che nell'articolo giornalistico di cui si tratta la notizia della interpellanza presentata al Ministro di Grazia e Giustizia dal senatore Claudio Vitalone e da altri esponenti politici democristiani circa presunti collegamenti tra appartenenti ad organizzazioni eversive e gli odierni attori non è stata mantenuta nei limiti dell'obiettività, ma, al contrario, è stata travisata con espressioni obiettivamente idonee a ledere in maniera grave la reputazione degli istanti.

Non è chi non vede, infatti, che riferire di « uno stretto collegamento operativo tra esponenti del "partito armato" e alcuni magistrati » significa in sostanza ipotizzare una partecipazione attiva dei magistrati medesimi al « partito armato » e non semplici « collegamenti »; aggiungere che i magistrati in questione si sarebbero resi « più volte protagonisti di incredibili attacchi contro colleghi alle prese con inchieste sul terrorismo » significa offrire una sorta di riscontro obiettivo dell'ipotesi. Non senza considerare il ripetuto accenno alla « prova », al « documento » (che « dal 1972 » sarebbe stato « sottovalutato » « per ingenuità o per paura » dagli inquirenti). Il tutto aggravato dal particolare risalto dato all'articolo, pubblicato in prima pagina con titolo a cinque colonne, risalto che, per la verità, l'interpellanza non meritava e non avrebbe dovuto avere, proprio per il suo carattere di atto che sollecita un accertamento, ma non lo contiene.

A norma dell'art. 185 cod. pen., ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui e, come è noto, la società proprietaria ed editrice del giornale è civilmente responsabile del fatto illecito del redattore ai sensi degli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge n. 47 dell'8 febbraio 1948.

Nella specie il Tribunale ritiene che debba essere esclusa la sussistenza di un danno patrimoniale, considerato che non è stata offerta alcuna prova al riguardo e tenuto conto dell'attività professionale degli attori.

Quanto al danno non patrimoniale, ai fini della sua valutazione occorre tener conto della gravità del fatto, desumibile dalle modalità della condotta illecita e cioè dalla entità obiettiva della diffamazione e dal risalto dato alla notizia diffamatoria. Occorre ancora tener conto della estensione della diffamazione, che dipende dalla « tiratura » del giornale e dalla sua diffusione su territorio nazionale. Detti elementi vanno naturalmente considerati in relazione alla qualità delle persone offese e alle funzioni pubbliche dalle stesse svolte. Né può essere trascurato il particolare momento storico in cui il fatto è avvenuto, caratteriz-

zato dalla lotta al terrorismo, che ha sempre visto impegnata in prima linea la magistratura.

Tutto ciò considerato, il Tribunale reputa giusto ed equo determinare il risarcimento al valore attuale in L. 50 milioni per ciascuno degli istanti.

Sono dovuti gli interessi legali dal giorno del reato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Non ricorrono i presupposti di legge per concedere l'esecuzione provvisoria della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, uditi i procuratori costituiti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele e Misiani Francesco con atto di citazione notificato il 17 e 18 dicembre 1985 e da Saraceni Luigi con atto di citazione notificato il 3 marzo 1986 nei confronti di Paglia Guido, nonché della Edi.me - Edizioni Meridionali S.p.A., così provvede in contumacia di Paglia Guido:

— condanna Paglia Guido e la Edi.me - Edizioni Meridionali S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido in favore di ciascuno degli attori della somma di L. 50 milioni, oltre gli interessi legali dal 12 gennaio 1980;

— condanna altresì Paglia Guido e la Edi.me - Edizioni Meridionali S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido delle spese del giudizio, che liquida per Rossi Ernesto, Vittozzi Aldo, Marrone Franco, Cerminara Gabriele e Misiani Francesco in complessive L. 5.957.700 — di cui L. 157.700 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti di procuratore e L. 4.800.000 per onorari di avvocato e per Saraceni Luigi in complessive L. 3.900.900 — di cui L. 100.900 per esborsi, L. 600.000 per diritti di procuratore e L. 3.200.000 per onorari di avvocato.